
COMUNE DI RONCELLO
Cod. 11074

C.C.

NUMERO
11

DATA
21.04.2016

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2016.

COMUNE DI RONCELLO

Prov. di Monza e Brianza

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno duemilasedici addi **Ventuno del mese di Aprile alle ore 20.30** nella sala delle adunanze consiliari,

Alla convocazione straordinaria di oggi, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

	COGNOME E NOME	PRES.	ASS.
- 1 -	SIGNORILE LUCA	X	
- 2 -	MONZANI MARCO	X	
- 3 -	BRAMBILLA ELISA TIZIANA		X
- 4 -	ADEN MARY ALESSANDRA	X	
- 5 -	SCIANNAMEA MICHELE	X	
- 6 -	BATA' ROSSANA	X	
- 7 -	REBOLINI GABRIELE	X	
- 8 -	GIANVECCHIO ALESSIA	X	
- 9 -	NOBILE MASSIMILIANO	X	
- 10 -	GIACOMIN DAVIDE CLAUDIO	X	
- 11 -	MAGNI MARIA LUISA	X	
- 12 -	SCAGLIONE MASSIMO		X
- 13 -	COLLE ROBERTO	X	
	TOTALE	11	2

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Signor SIGNORILE ING. LUCA - Partecipa il Segretario Comunale Generale MORGANTE DOTT. GIUSEPPE.

L'Assessore al Bilancio, Sig.ra Gianvecchio Alessia, illustra l'argomento iscritto all'o.d.g. della seduta odierna.

Si apre il dibattito, a cui intervengono vari Consiglieri, i cui interventi sono riportati su nastro magnetico che, anche se non materialmente allegato, costituisce parte integrante del presente provvedimento e che sarà conservato ed archiviato c/o la Segreteria Comunale.

Indi, terminati gli interventi;

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 639, della L. 147/2013, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell'Imposta Unica Comunale, composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui Rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTO l'art. 1, comma 703, della L. 147/2013 il quale stabilisce comunque che *"l'entrata in vigore della IUC lascia salva la disciplina dell'IMU"*;

VISTO l'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012, dell'Imposta Municipale Propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011, come modificato dall'art. 4 del D.L. 16/2012, dall'art. 1, comma 380, della L. 228/2012 e dall'art. 1, comma 707, della L. 147/2013;

VISTE le disposizioni dell'art. 8 e dell'art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13, nonché le norme dell'art. 14, commi 1 e 6, del medesimo Decreto;

VISTE le norme contenute nell'art. 4 del D.L. 16/2012 e nell'articolo 1, commi 707-728, della L. 147/2013;

VISTE altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell'art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall'art. 13 del D.L. 201/2011;

VISTO l'art. 9 del D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012;

VISTO l'art. 1, comma 380, della L. 228/2012, come modificato dall'art. 1, comma 729, della L. 147/2013, il quale stabilisce che a decorrere dall'anno 2013:

- è soppressa la quota di riserva statale di cui all'art. 13, comma 11, del D.L. 201/2011;
- è riservato allo Stato il gettito dell'Imposta Municipale Propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, fatta eccezione per gli immobili posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio;
- i Comuni possono aumentare fino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76% per gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D;

VISTO altresì l'art. 10, comma 4, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013, il quale ha apportato ulteriori modificazioni alla disciplina dell'Imposta Municipale Propria nonché Legge 28/12/2015 n.208, il D.L. 28/03/2014 n.47 all'art.9/bis, e dall'art.17-bis del D.Lgs. 546/92 riformulato nell'art.9 del D.Lgs. 156/2015

VISTO ulteriormente l'art. 2 del D.L. 31/08/2013, n. 102, il quale stabilisce, con decorrenza dal 01/01/2014, l'esenzione dal tributo per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

RICHIAMATI inoltre i commi da 707 a 721 della L. 147/2013 che hanno stabilito, con decorrenza dal 01/01/2014:

- l'esclusione dall'Imposta dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, purché non classificata nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9;
- l'esclusione dal tributo altresì delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; dei fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008; della casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; dell'immobile di cui alla lettera d) del citato comma 2 del D.L. 06/12/2011, n. 201;
- la possibilità di equiparare all'abitazione principale anche l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, alle condizioni previste dal comma 707 citato;
- l'eliminazione della maggiorazione della detrazione prevista per l'abitazione principale nel caso di figli di età inferiore a 26 anni dimoranti e residenti nell'abitazione principale del possessore e la conferma della detrazione di cui all'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 per le abitazioni destinate ad abitazione principale classate nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9;
- nuove modalità di versamento e di presentazione della dichiarazione del tributo per gli enti non commerciali (commi 719-721);

RICHIAMATI inoltre il comma 639 dell'art. 1 della L. 147/2013, che ha istituito nell'ambito dell'Imposta Unica Comunale il nuovo tributo per i servizi indivisibili dei comuni (TASI), ed il comma 677 del medesimo articolo, in virtù del quale il Comune ha la facoltà di determinare le aliquote della TASI rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote;

VISTO altresì l'art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'Ente in materia di entrate, applicabile all'Imposta Municipale Propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell'art. 13 del D.L. 201/2011 e dell'art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011, nonché dall'art. 1, comma 702, della L. 147/2013;

RICHIAMATI in particolare i seguenti commi dell'art. 13 del D.L. 201/2011:

- il comma 6, il quale consente con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 446/97, di modificare l'aliquota di base del tributo, applicabile a tutti gli immobili soggetti all'imposta diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze e dai fabbricati rurali ad uso strumentale, pari allo 0,76%, in aumento od in diminuzione fino a 0,3 punti percentuali;
- il comma 7, il quale permette al comune di aumentare o diminuire, fino a 0,2 punti percentuali, l'aliquota dello 0,4% prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze;
- il comma 8, in virtù del quale il comune può ridurre l'aliquota dello 0,2% prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3bis, del D.L. 557/93, fino a 0,1 punti percentuali, prevedendo tuttavia l'esenzione per i fabbricati rurali strumentali ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani nell'elenco dei Comuni italiani predisposto dall'ISTAT, esenzione oggi estesa dall'art. 1, comma 708, della L. 147/2013 a tutti i Comuni;
- il comma 9, in base al quale il Comune può ridurre l'aliquota prevista per gli immobili non produttivi di reddito fondiario, di cui all'art. 43 del TUIR, per gli immobili posseduti dai soggetti passivi IRES e per gli immobili locati, fino allo 0,4%;
- il comma 10, ove si stabilisce che all'unità immobiliare destinata ad abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, compete una detrazione d'imposta pari ad € 200,00, fino a concorrenza dell'imposta dovuta sui citati immobili e da ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare da parte dei diversi contitolari. I Comuni possono altresì incrementare la detrazione prevista per l'abitazione principale fino a concorrenza dell'imposta dovuta, purchè ciò sia compatibile con il mantenimento degli equilibri di bilancio e a condizione che non sia stabilita un'aliquota per le unità immobiliari tenute a disposizione superiore a quella ordinaria;

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell'IMU, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 21.04.2016;

ESAMINATA altresì la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, n. 3DF del 18/05/2012;

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

VISTI l'art. 2-bis del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68, ed il D.M. 18/07/2014, i quali fissano il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione dell'anno 2014 al 30/09/2014;

Visto l'art.1 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208;

TENUTO CONTO che la risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze n. 5/Df del 28/03/2013, la quale ha chiarito che in virtù delle modifiche apportate dall'art. 1, comma 380, della L. 228/2012 sono divenute incompatibili con la nuova disciplina dell'Imposta Municipale Propria le disposizioni che ammettono la facoltà per i Comuni di ridurre al di sotto dello 0,76% l'aliquota applicabile agli immobili ad uso produttivo appartenenti alla categoria catastale D, stante la presenza della nuova quota di riserva statale;

ESAMINATA la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 3/DF del 18/05/2012, la quale evidenzia che il "comune,..., nell'esercizio della sua autonomia regolamentare, può **esclusivamente** manovrare le aliquote, **differenziandole** sia nell'ambito della stessa fattispecie impositiva, sia all'interno del gruppo catastale, con riferimento alle singole categorie. Si deve, comunque, sottolineare che la manovrabilità delle aliquote deve essere sempre esercitata nel rispetto dei criteri generali di ragionevolezza e non discriminazione" e che, in relazione agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari, "il comma 9, dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, prevede che i comuni possono ridurre l'aliquota fino allo 0,4 % nel caso di immobili posseduti da soggetti passivi IRES, tra i quali rientrano anche i soggetti in commento";

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell'imposta unica comunale;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri di regolarità tecnica e finanziaria responsabile dell'area competente;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE espressa in forma palese per alzata di mano:

Consiglieri presenti n. 11;

Consiglieri assenti n. 2;

Consiglieri votanti n. 11

Consiglieri astenuti n. 0;

Voti favorevoli n. 7;

Voti contrari n. 4 (Giacomin D.C., Magni M.L., Sciannamea M., Colle R.);

D E L I B E R A

1) Di stabilire le aliquote di legge per l'imposta municipale propria per l'anno 2016 come segue:

-ALIQUOTA DI BASE 1,06 PER CENTO;

-ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO, SOLO PER LE CATEGORIE CATASTALI A/1-A/8 e A/9;

di **determinare le seguenti detrazioni** per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria **anno 2016:**

- a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ;
- b) **la detrazione prevista alla lettera a)** è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200 ;

di dare atto che **tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2016;**

- 2) di inviare la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs 360/1998 e successive modificazioni;
- 3) di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, secondo le modalità ivi previste;
- 4) di inserire nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale gli elementi risultanti dalla presente deliberazione secondo le indicazioni che saranno stabilite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, sentita l'ANCI;
- 5) con il seguente esito della votazione separata, n. 7 favorevoli, n.0 astenuti; N. 4 CONTRARI (Giacomin D.C., Magni M.L., Sciannamea M., Colle R,) delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.

SERVIZIO TRIBUTI

Massimo Besana

Responsabile del Procedimento

Massimo Besana

Il sottoscritto Responsabile del Procedimento Sig.

Massimo Besana

propone

ai sensi dell'art. art. 6 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, l'adozione della allegata proposta di

PARERE ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE di C.C.

n. M del 21.09.2016

Determinazione aliquote IMU per l'anno 2016

DELIBERAZIONE
avente ad OGGETTO:

di cui attesta la regolarità e la correttezza del procedimento svolto, per quanto di propria competenza.

Roncello, 15 APR 2016

(firma del Responsabile del Procedimento)

PARERE TECNICO

VISTA la proposta in oggetto, qui allegata, e l'istruttoria predisposta dal Responsabile del procedimento,

Il Sig. _____:

VISTO l'art. 49 - 1^ comma (2^ comma per il Segretario) e dell'art.147 bis, 1^ comma, del Dlgs n. 267/2000 - TUEL e s.m.i.:

ESPRIME parere favorevole / sfavorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

Roncello, 15 APR 2016

IL RESPONSABILE DELL'AREA _____ / IL SEGRETARIO GENERALE

PARERE CONTABILE

VISTA la deliberazione indicata in oggetto:

VISTO l'art. 49, comma 1 e art. 147 bis, comma 1° del Dlgs n. 267/2000 - T.U.E.L. e s.m.i.:

ESPRIME parere favorevole / sfavorevole in ordine alla regolarità contabile

Roncello, 15 APR 2016

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

VISTA la deliberazione indicata in oggetto:

VISTO l'art. 153 - 5° comma e l'art.147 bis, 1^ comma del Dlgs 267/2000 (TUEL) e s.m.i.:

Si ATTESTA che l'impegno di cui alla presente proposta di deliberazione trova la relativa copertura finanziaria, come di seguito indicato:

Capitolo	Cod.Interv.	OGGETTO	Impegno n.	IMPORTO	CREDITORE

del Bilancio di Previsione _____

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIO

Roncello, _____

Letto, confermato e sottoscritto.



IL SINDACO
Signorile Ing. Luca

IL SEGRETARIO GENERALE
Morgante Dott. Giuseppe

Prot.n.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesata deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

Roncello,



IL SEGRETARIO GENERALE
Morgante Dott. Giuseppe

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto di Legge per decorrenza dei termini, in data

Roncello,

IL SEGRETARIO GENERALE